



COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

Contratto decentrato integrativo del personale e costituzione del fondo per il personale non dirigente anno 2023 (ccnl 16.11.2022).

Relazione tecnico-finanziaria - CONTRATTO del 19/12/2023 -

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato costituito con Determinazione n. 501 del 13/11/2023 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili CONSOLIDATE	17.802,23
Risorse stabili NON soggette a limitazione	5.333,03
Risorse stabili soggette a limitazione	8.354,38
Risorse variabili soggette a limitazione	2.025,38
Risorse variabili NON soggette a limitazione	21.793,58
TOTALE FONDO 2023	55.308,60
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	28.181,99
LIMITE FONDO 2016 RIDETERMINATO (art.33, c.2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34).	28.181,99
Decurtazione fondo per superamento limite Fondo anno 2016 (art. 25 co 2 Dlgs. n. 75/2017)	0,00
TOTALE FONDO ANNO 2023	28.181,99

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2023 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 79, comma 1 lett a) CCNL 16/11/2022 e art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018):

Descrizione	Importo
Risorse storiche consolidate (art. 79 comma 1 lett. a)	17.802,23
Comprensivo della somma di €. 356,42 prevista dall’art. 67 co. 1 CCNL 21.5.2018 e art. 32 co. 7 CCNL 22.01.2004)	

L’importo di €17.802,23 relativo all’art.67 comma 1 CCNL 2016-2018 è stato inserito così come quantificato nella costituzione del Fondo 2022

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi NON soggetti a vincolo ex art. 23 comma 2 DLgs. n. 75/2017:

Descrizione	Importo
CCNL 16/11/2022 art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 lett. a)	676,52
CCNL 16/11/2022 art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 lett. b)	1.681,06
CCNL 16/11/2022 art. 79, comma 1 lett. b)	845,00
CCNL 16/11/2022 art. 79, comma 1 lett. d)	1.005,55
CCNL 16/11/2022 art. 79 comma 1 bis	1.124,90

L'importo di €. 676,52 (art.67 comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018) e €. 1.681,06(art.67 comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018) sono stati quantificati in sede di applicazione del CCNL 2016-2018 e non più sottoposti ad aggiornamento.

L'articolo 79 comma 1 lettera b) CCNL 2019-2021 prevede l'incremento della parte stabile del fondo per un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018. Alla data del 31.12.2018 erano in servizio n. 10 dipendenti e pertanto il fondo – parte stabile è stato incrementato per €. 845,00.

L'articolo 79 comma 1 lettera d) CCNL 2019-2021 prevede l'incremento della parte stabile del fondo di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipenditabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tale incremento è quantificato per l'anno 2023 in €. 1.005,55.

L'articolo 79 comma 1 bis CCNL 2019-2021 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 (la decorrenza è fissata al 1° aprile 2023) nella parte stabile confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. Tale incremento è stato quantificato in €. 1.124,90 (n. 1 dip. Cat. B.3 dal 1/4/2023 e n. 1 dip. Cat. B.3 dal 1/10/2023-stabilizzazione).

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità soggetti a vincolo ex art. 23 comma 2 DLgs. n. 75/2017

Descrizione	Importo
CCNL 16/11/2022 art. 79, comma 1 lett a)	354,38
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 lett. c)	
CCNL 16/11/2022 art. 79, comma 1, lett. c)	8.000,00

L'importo di €. 354,38 relativo all'art.67 comma 2 lettera c) CCNL 2016-2018 si riferisce al recupero a favore del Fondo della RIA e assegni ad personam in godimento al personale cessato negli anni precedenti.

L'importo di €. 8.000,00 di cui all'art. 79, comma 1, lett. c) e art. 33 comma 2 del DL 34/2019, è relativo all'incremento del Fondo a seguito della riorganizzazione del personale con aumento delle dotazione organica. Tale importo è comprensivo delle somme già destinate a tale fattispecie nell'anno 2022 (€. 6.732,75).

Le risorse disponibili a seguito dell'aumento della dotazione organica sono state ripartite, su direttiva della Giunta Comunale, fra le diverse componenti del trattamento accessorio (parte stabile fondo risorse decentrate, Retribuzione di posizione e risultato Elevate Qualificazioni) in modo da privilegiare l'aumento della suddetta parte stabile, al fine di consentire la possibilità a tutti i dipendenti di vedersi riconosciuto e remunerato il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito nel corso della vita lavorativa.

Tale possibilità è prevista dall'art. 5, comma 3, lett. g, del CCNL 2019-2021, salvo informativa.

Totale risorse stabili:

Descrizione	Importo
Totale risorse stabili	31.489,64

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono quelle che hanno carattere di eventualità e di variabilità che, al contrario delle risorse stabili, non si consolidano e quindi non possono essere automaticamente e direttamente confermate negli anni successivi. Ogni anno pertanto occorre procedere alla loro nuova quantificazione.

Questa tipologia di risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza sia nelle quantità sia nel tempo, saranno utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con prioritaria attenzione ai premi correlati alla performance individuale.

L'articolo 79, comma 2, del nuovo contratto prevede che "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;".

Le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono le seguenti:

Le risorse variabili, soggette a vincolo ex art. 23 comma 2 DLgs. n. 75/2017, sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16/11/2022	2.025,38
Totale	2.025,38

L'importo di €. 2.025,38 è relativo alle risorse per un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Il nuovo CCNL ripropone quindi la possibilità - già prevista in passato dall'art. 15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 - di incrementare discrezionalmente le risorse decentrate variabili sino ad un massimo dell'1,2% del monte salari del 1997, subordinando però l'esercizio di tale facoltà al mero "rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale". La possibilità di incrementare il Fondo in applicazione della citata clausola contrattuale non conosce perciò altro limite che quello dell'effettiva capacità di spesa di ciascun ente (oltre ovviamente all'obbligo di rispettare il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 come si dirà più diffusamente in seguito).

Le risorse variabili, NON soggette a vincolo ex art. 23 comma 2 DLgs. n. 75/2017, sono così determinate:

Descrizione*	Importo
Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 Art. 67 comma 3 lett c) CCNL 21/5/2018 (incentivi settore entrate)	€. 1.109,13
Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 Art. 67 comma 3 lett c) CCNL 21/5/2018 (Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€. 10.750,00
Art. 79, comma 2 lett. d) CCNL 16/11/2022 (Risparmi compensi lavoro straordinario)	€. 1,56
Art. Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 Art. 67 comma 3 lett. c) Trattamento accessorio personale stabilizzato ex art. 57 DL n. 104/2020 e succ. mod.	€. 4.799,48

Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022 (Risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti)	€. 2.357,12
Art. 79, comma 5 e art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16/11/2022 (incremento €. 84,50 dip. 31/12/2018) anno 2021 e 2022.	1.690,00
Art. 79, comma 3 e comma 2 lett. c) CCNL 16/11/2022 (incremento 0,22% monte salari 2018)	196,18
Art. 8, comma 3, D.L. n. 13/2023 (incremento fondo per attività PNRR)	890,11
Totale	21.793,58

Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

l'importo di €. 1.109,13 è relativo alle risorse previste dall'art.1, comma 1091, della L.145/2018 e dal relativo regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 95 del 26/09/2019, quale quota di maggior gettito IMU e TARI da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente del Settore Entrate, quantificato per l'anno 2023 in €. 1.109,13.

- l'importo di €. 10.750,00 è relativo agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale importo potrà essere oggetto di rideterminazione nel corso dell'esercizio finanziario a fronte dello svolgimento delle attività da parte del Rup e dei suoi collaboratori. Le somme saranno erogate sulla base dell'apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 10/12/2019 che tiene conto di quanto stabilito dal Contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 3/12/2019.

- l'importo di €. 4.799,48 (di cui €. 1.983,08 derivante da residui anno 2022 ed €. 2.816,40 di competenza dell'anno 2023) è relativo alle risorse assegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 57 D.L. n. 104/2020 (stabilizzazione personale sisma) e destinate al trattamento accessorio del suddetto personale.

La somma di €. 1,56 è relativa ai risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. Resta perciò confermata la possibilità per gli enti di incrementare le risorse variabili del Fondo con i risparmi derivanti semplicemente dal mancato utilizzo nell'anno precedente delle ore di lavoro straordinario (senza cioè alcun intervento organizzativo preventivo di stabile riduzione di queste).

La somma di €. 2.357,12 è relativa alle risorse stabili del CCDI 2022 non integralmente utilizzate. L'art. 80, comma 1, ultimo periodo, espressamente dispone che: "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile". Questa clausola contrattuale, quindi, consente di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario. Nell'ambito di applicazione della clausola contrattuale in esame rientrano solo gli importi delle risorse comunque definitivamente non attribuite o non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario, come certificati dall'organo di controllo (non possono considerarsi tali le risorse per le quali, per qualunque ragione, anche di possibile contenzioso, l'ente non abbia la certezza giuridica del definitivo mancato utilizzo).

Inoltre, occorre ricordare che:

l'incremento in questione ha natura di incremento "una tantum", e, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;

per effetto della loro particolare natura, solo le risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa negli anni successivi, come risorse variabili.

L'articolo 79 comma 5 CCNL 2019-2021 prevede che "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita". Pertanto, con specifico riferimento alle tipologie di incremento del Fondo citate non si determina alcuna perdita di risorse. In conseguenza della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL in data 16.11.2022 e quindi a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario 2022, le risorse aggiuntive previste e calcolate sia per l'anno 2021 (€ 845,00) che per l'anno 2022 (€ 845,00) sono state considerate quale una tantum per la costruzione del Fondo per l'anno 2023, per un totale di € 1.690,00.

L'articolo 79 comma 3 CCNL 2019-2021 prevede che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. La percentuale dello 0,22 per cento applicata al MS 2018 permette di ottenere l'importo di € 259,34. L'articolo 1 comma 604 della L. n.234/2021 con specifico riferimento alla percentuale di incremento specifica "al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive": pertanto, l'incremento in questione viene quantificato in € 196,18.

Sulla questione si osserva che la scrittura della norma in questione (articolo 1 comma 604 Legge 234/2021) non risulta del tutto chiara, avendo già portato in sede operativa a differenti applicazioni: da una parte infatti c'è chi sostiene appunto la necessità di depurare l'importo dell'0,22% dagli oneri riflessi e dall'irap (ad esempio, in questo senso si esprime l'ANCI nel quaderno operativo n.42 dedicato alla contrattazione integrativa); dall'altra, c'è chi ritiene che la quantificazione dell'incremento del fondo debba essere effettuato per l'importo derivante dall'applicazione della percentuale al monte salari e che il riferimento nel testo della legge agli oneri riflessi e all'irap riguardi solo la verifica circa il superamento del tetto di spesa complessiva per il bilancio dello Stato. In ogni caso, in parte in applicazione del principio di prudenza, in parte per aderire alla posizione di ANCI, in sede di costituzione del Fondo si è deciso di considerare l'importo dello 0,22% sul monte salari al netto degli oneri riflessi e dell'irap. Si rimarrà in attesa di eventuali chiarimenti successivi e con successivo atto eventualmente procedere alla modifica della quantificazione effettuata.

Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (€ 405,63). La parte variabile del Fondo viene pertanto incrementata dell'importo di € 196,18.

L'art. 8 Art. 8, comma 3, D.L. n. 13/2023 prevede:

"3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.

4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";
- b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
- d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.”;

Questo Ente risulta aver rispettato i suddetti parametri in quanto:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2022;
- ha rispettato nell'esercizio finanziario 2022 i parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il limite dell'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio finanziario 2022, è pari al 6,59% e quindi non superiore all'8 per cento;

La Corte dei Conti della Lombardia, con la Deliberazione n. 172/2023 ha espresso parere che non è possibile attribuire tale beneficio economico in favore delle posizioni organizzative (ora elevate qualificazioni).

Pertanto si è provveduto ad incrementare la parte variabile del Fondo risorse decentrate 2023 mediante di €. 890,11, pari al 5% della parte stabile certificate del Fondo risorse decentrate per l'anno 2016 (€. 17.802,23).

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

L'articolo 79 comma 6 CCNL 2019-2021 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge). In particolare, l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Per quanto riguarda l'applicazione di questa disciplina si è provveduto a determinare il limite anno 2016. In particolare, con riferimento al personale non dirigente, la misura del limite 2016 è stata determinata come somma nell'anno 2016 del fondo per la contrattazione integrativa, delle risorse destinate alle posizioni organizzative a carico del bilancio per gli enti senza dirigenza e del fondo per il lavoro straordinario. Ai fini della determinazione di tale valore limite si è fatto innanzitutto riferimento al Fondo Risorse Decentrate anno 2016 pari a € 19.827,61. Inoltre si è fatto riferimento al limite 2016 dei compensi per il lavoro straordinario quantificato in €. 2.060,00.

Il limite 2016 previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 deve essere computato al netto delle voci non interessate dalla norma. In particolare, non sono state considerate ai fini della verifica del rispetto del limite le seguenti tipologie di risorse:

- risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016
- compensi professionali agli avvocati dipendenti, sia nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti che di pronunciata compensazione integrale delle spese;
- compensi ISTAT;
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997;
- fondi di derivazione dell'Unione europea, ivi compresi quelli del PNRR;
- piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011;
- prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/2017;

le risorse dei rinnovi contrattuali destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica;

le risorse derivanti dal recupero evasione IMU-TARI;

le risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate.

Ne deriva pertanto un limite anno 2016 da rispettare pari a €. 28.181,99, come da tabella sotto riportata.

CONTROLLO LIMITE SALARIO ACCESSORIO - Art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017		
	2016	2023
<i>RISORSE STABILI soggette a limite</i>	17.802,23	26.156,61
<i>RISORSE VARIABILI soggette a limite</i>	2.025,38	2.025,38
FONDO AL NETTO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	19.827,61	28.181,99
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO MAGG. RETR. POS. SEGRETARIO, RETR. RISULTATO SEGR. E FONDO LAVORO STRAORDINARIO	45.983,79	51.444,84
TOTALE SALARIO ACCESSORIO	65.811,40	79.626,83
TETTO 2016 adeguato al Decreto crescita*		79.626,83
Eventuale RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016		0,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO - ART. 79 COMMA 6 CCNL 16/11/2022		79.626,83

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	31.489,64
Risorse variabili	23.818,96
Totale fondo tendenziale	55.308,60
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse stabili	0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	31.489,64
Risorse variabili	23.818,96
Totale Fondo sottoposto a certificazione	55.308,60

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Trattamento accessorio personale straordinario a tempo determinato ex art. 50bis DL 189/2016 (sisma 2016) e art. 5 dell'OCSR n. 17/2022 (personale PNC):

- € 6.583,33 destinato all'erogazione dell'indennità di specifiche responsabilità.
Tale somma e a totale carico della Regione Marche – Fondi sisma 2016.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 26.692,45 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 3.169,53
Progressioni orizzontali	€ 23.522,92
Totale	€ 26.692,45

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI, sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 10.562,96, così suddivise:

Descrizione	Importo
Progressioni economiche orizzontali anno 2023	4.797,19
Performance organizzativa e individuale e maggiorazione (di cui € 1.799,48 non soggetti a limite)	4.259,83
Indennità condizioni di lavoro	2.700,00
Incentivi personale settore entrate (somme destinata da specifiche disposizioni di legge art. 68 co. 2 lett. c) CCNL 21/5/2018	1.109,13
Incentivi funzioni tecniche (somme destinata da specifiche disposizioni di legge art. 68 co. 2 lett. c) CCNL 21/5/2018	10.750,00
Compensi Istat (somme destinata da specifiche disposizioni di legge art. 68 co. 2 lett. g)	0,00
Indennità per specifiche responsabilità (art. 80, comma 2, lett. e) CCNL 16/11/2022) – di cui € 3.000,00 non soggetti a limite.	5.000,00
Totale	28.616,15

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	26.692,45
Somme regolate dal contratto	28.616,15
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	55.308,60

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 31.489,64, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 31.489,64. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 come da regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17/09/2013.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso 2023 è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali per un numero limitato di personale, in particolare per il 50% del personale avente diritto. In particolare: Avanti diritto n. 6 dipendenti, progressioni previste nel CCDI n. 3 dipendenti.

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono: il possesso di almeno 2 anni di permanenza nella categoria di appartenenza alla data del 31/12/2022.

Il passaggio alla categoria economica successiva avverrà mediante valutazione fatta sulla base dei criteri di selezioni indicati nel CCDI.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato per gli anni 2022.

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022
Unico importo consolidato (Art. 67 comma 1 CCNL 21/5/2018), comprensivo della somma di 356,42 relativa allo 0,20% del monte salari 2001 (CCNL 21/5/2018 art. 67, c. 1 e art. 32 c. 7 CCNL 22.01.2004, Chiarimenti MEF conto del personale 2018)	17.802,23	17.802,23
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 lett. b)	1.681,06	1.681,06
CCNL 21/5/2018 art. 67 c. 2 lett. a)	676,52	676,52
CCNL 16/11/2022 art. 79 c. 1 lett. b)	845,00	
CCNL 16/11/2022 art. 79 c. 1 lett. d)	1.005,55	
CCNL 16/11/2022 art. 79 c. 1 bis	1.124,90	
Art. 67 comma 2 lett. c)	354,38	354,38
CCNL 16/11/2022 art. 79 c. 1 lett. c)	8.000,00	6.732,75
Totale	31.489,64	27.246,94
CCNL 16/11/2022 art. 79 c. 1 lett. b)	2.025,38	2.025,38
eventuali risorse residue anni precedenti - (art. 80, c.1, ccnl 16/11/2022)	2.357,12	0,00
risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa - (art. 15, c. 1, lett. k); art. 16, commi 4-5-6, dl 98/2011)		
incentivi per funzioni tecniche - (art. 79, c. 2, lett. a), ccnl 16.11.2022)	10.750,00	0,00
sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc. - (art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), ccnl 1998-2001)		
eventuali risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario - (art. 79, c. 2, lett. d), ccnl 16.11.2022).	1,56	479,57
Incentivi settore entrate - art. 1 co. 1091 L. n. 145/2018 e art. 67 co. 3 lett. c) CCNL	1.109,13	1.164,20

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022
21.5.2018		
Compensi Istat (art. 67 comma 3 lett c)	0,00	0,00
Incremento 0,22% m.s. 2018 (art. 79 c. 3 CCNL 16/11/2022)	196,18	
Incremento 5% parte stabile 2016 per attuazione PNRR (art. 8, comma 3, DL n. 13/2023)	890,11	
Trattamento accessorio personale stabilizzato ex art. 57 DL n. 104/2020 - art. 79 co. 2 lett. a) CCNL 16.11.2022	4.799,48	2.186,40
Totale	23.818,96	6.485,55
Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017		354,38
Altro		
Totale		354,38
Art. 33, co. 2, D.L. n. 34/2019 parte fissa	8.000,00	6.732,75
Art. 33, co. 2, D.L. n. 34/2019 parte variabile con fondi vincolati non soggetti al limite	0,00	0,00
Totale	8.000,00	6.732,75
Nuovo limite Fondo 2016	28.181,99	26.914,74
Risorse fisse	31.489,64	27.246,94
Risorse variabili (al netto decurtazioni)	23.818,96	6.131,17
Totale	55.308,60	33.378,11

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato per gli anni 2022.

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022
Indennità di comparto	3.169,53	3.046,32
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento	23.522,92	19.768,83
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa		
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)		
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico		
Altro		
Totale	26.692,45	22.815,15
Progressioni economiche orizzontali	4.797,19	4.431,79
Indennità di turno	0,00	0,00
Indennità di rischio	0,00	0,00
Art. 68 c. 2 lett. c) e art. 17 CCNL 1.4.1999 - Indennità di disagio	0,00	0,00
Art. 80 c. 2 lett. c) CCNL 16/11/2022 - Indennità condizioni di lavoro	2.700,00	600,00
Indennità di maneggio valori	0,00	0,00
Indennità di reperibilità	0,00	0,00
Performance organizzativa e individuale	4.259,83	1.173,17
Maggiorazione performance individuale	736,49	193,80
Indennità per specifiche responsabilità (art. 80, comma 2, lett. e) CCNL 16/11/2022).	5.000,00	3.000,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	0,00	0,00

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022
Incentivi personale settore entrate	1.109,13	1.164,20
Incentivi funzioni tecniche	10.750,00	0,00
Compensi Istat	0,00	0,00
Totale	23.818,96	10.562,96
Altro	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Non regolate dal contratto decentrato	26.692,45	22.815,15
Regolate dal contratto decentrato	28.616,15	10.562,96
Ancora da regolare	0,00	0,00
Rideterminazione fondo 2016 (come da indicazioni Mef sul contratto decentrato 2018)	0,00	0,00
Totale	55.308,60	33.378,11
A detrarre somme non soggette al limite ex art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017	-27.126,61	-6.817,75
Totale fondo soggetto a limite 2016	28.181,99	26.560,36

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate regolate dal contratto decentrato sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2446, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. Le somme non regolate dal contratto decentrato (progressioni economiche orizzontali anni precedenti e indennità di comparto) sono stanziare ed imputate sui capitoli relativi al pagamento degli stipendi previsti al macroaggregato 101.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2022 risulta rispettato:

Il totale del fondo sia di parte stabile che variabile per il 2023 ammonta ad €. 55.308,60 mentre la parte soggetto a vincolo in base all'art. 23 comma 2 DLgs n. 75/2017 ammonta ad € 28.181,99, quindi in misura pari al fondo certificato per l'anno per l'anno 2016 in € 28.181,99 (come rideterminato ai sensi dell'art. 33, co. 2, DL n. 34/2019).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate regolate dal contratto decentrato sono impegnate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2446 del bilancio 2023. Le somme non regolate dal contratto decentrato (progressioni economiche orizzontali e indennità di comparto) sono stanziare ed imputate sui capitoli relativi al pagamento degli stipendi previsti al macroaggregato 101.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 2450 del bilancio 2023 per la parte relativa alle risorse regolate dal contratto decentrato. Per gli oneri riflessi relativi a somme non regolate dal contratto decentrato (progressioni economiche orizzontali e indennità di comparto) sono impegnate sui capitoli relativi al pagamento degli oneri riflessi previsti al macroaggregato 101.

Le somme per IRAP relative al fondo delle risorse decentrate regolate dal contratto decentrato sono impegnate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2450/1 del bilancio 2023.

Le somme per IRAP relative a somme non regolate dal contratto decentrato (progressioni economiche orizzontali e indennità di comparto) sono impegnate sui capitoli relativi al pagamento dell'imposta previsti al macroaggregato 102.

Le somme necessarie all'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche sono stanziati al cap. U. 2447, mentre gli oneri riflessi ed Irap ai cap. U. 2451 e 2451/1 e sono finanziate con le somme previste nei piani finanziari delle singole opere di investimento.

Per quanto riguarda l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito di affidamento diretto, lo stesso sarà erogato qualora le relative risorse risulteranno disponibili nel bilancio, in applicazione del principio di invarianza finanziaria (Parere ANAC n. 54/2023).

Le somme per l'erogazione dell'Indennità di specifiche responsabilità e produttività da corrispondere al personale assunto ai sensi dell'art. 50bis del DL n. 189/2016 e art. 5 OCSR n. 17/2022 sono previste al cap. U. 1142/2 e sono finanziate con somme a destinazione vincolata erogate dalla Regione Marche/Dipartimento Protezione Civile.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Serrapetrona, li 19/12/2023



Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Luigino Girolami

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigino Girolami", written over the typed name.